



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà 1 - Tel.: 0863/908300 Fax 0863/995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del reg.  Del 29.11.2012	<b>OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE. RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE. -</b>
--------------------------------------	---

L'anno duemila**DODICI**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18,15** nella sala consiliare del comune suddetto;

Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale, oltre al Presidente del Consiglio i consiglieri:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
MAZZETTI	Mario	[ x ]	[ ]	CARLIZZA	Franco	[ x ]	[ ]
MARCANGELI	Adelfo	[ x ]	[ ]	DE ANGELIS	Santino	[ x ]	[ ]
NUSCA	Carlo	[ x ]	[ ]	D'ANTONIO	Domenico	[ ]	[ x ]
CANGELMI	Fulvio	[ ]	[ x ]	PROSPERI	Alberto	[ x ]	[ ]
ADDUCI COLLE	Beniamino	[ x ]	[ ]	LUGINI	Gianpaolo	[ ]	[ x ]
IMPERIALE	Daniele	[ x ]	[ ]	BERARDINI	Antonio	[ x ]	[ ]
NAZZARRO	Velia	[ x ]	[ ]	CIMEI	Gaetano	[ x ]	[ ]
OTTAVIANI	Italo	[ x ]	[ ]				
ARCANGELI	Mauro	[ x ]	[ ]				
TARQUINI	Luciano	[ x ]	[ ]				

Assegnati: n. 16 + 1 (sindaco)

Presenti n. 14

In carica: n. 17

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESIEDE l'assemblea Carlo Nusca nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Elena Gavazzi

La seduta è pubblica.

*Alle ore 18,45 è intervenuto alla seduta il Consigliere Lugini - P15;*

*Hanno successivamente abbandonato la seduta i Consiglieri Berardini, Arcangeli, Imperiale e Cimei - P. 11*

Relaziona brevemente l'Assessore Ottaviani significando che essendo intervenuto il Decreto ministeriale di approvazione delle risultanze tecnico-economiche finali , la proroga relativa al termine di durata della concessione del servizio di distribuzione gas metano nel territorio comunale ha conseguentemente data certa. L'atto aggiuntivo si va a riapprovare unicamente in relazione a tale circostanza. Ribadisce i vantaggi del Comune conseguenti all'adeguamento del canone di concessione annuale ed alla prevista corresponsione di contributi una tantum. Chiede anche alla minoranza consiliare, nell'interesse dell'Ente, di esprimere voto favorevole, sebbene permangano le stesse perplessità precedentemente evidenziate;

Lugini riconferma le proprie perplessità, non ritenendo chiaro il termine di durata delle concessioni di che trattasi sulla base della legge Bersani ed essendo, peraltro, il contratto stato stipulato antecedentemente alla entrata in vigore di detta normativa: a suo parere la scadenza della concessione è da confermarsi alla data del 31.12.2012. Non ritiene pertanto di doversi assumere tale responsabilità;

Adduci Colle chiede chiarimenti al Segretario significativamente in merito al fatto se la avvenuta emissione del decreto Mef di approvazione delle risultanze finali possa costituire motivo di maggiore garanzia ai fini dell'adozione provvedimento.

Il Segretario riconferma la sostanziale ininfluenza del decreto di che trattasi rispetto alle perplessità dallo stesso già manifestate in sede di adozione della precedente deliberazione relativa all'oggetto, significando che la emissione del decreto stesso consente solo di dare data certa al termine finale di proroga della concessione;

L'Assessore Ottaviani, rilevato un errore materiale nella proposta di deliberazione, chiede di rettificare il penultimo capoverso, ultimo rigo, della parte narrativa della proposta stessa, esclusi i riferimenti normativi, sostituendo la data erronea del 27.12.2012 con quella corretta del 27.09.2012, e sostituendo altresì le parole "Decreto finale di finanziamento" con "Decreto di approvazione delle risultanze finali del finanziamento";

Lugini chiede di sapere se è stato richiesto parere all'Antitrust e di averne eventualmente copia;

Il Segretario rileva che non è stato richiesto alcun parere all'Antitrust;

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. dai Responsabili dei servizi interessati;

Con voti n. 9 favorevoli, contrari n. 1 (Consigliere Lugini), astenuti n. 1 (Consigliere Prosperi),

### ***DELIBERA***

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:



# COMUNE DI CARSOI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà 1 - Tel.: 0863/908300 Fax 0863/995412



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE. RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE.-**

Propostadelc7 - 1

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che con deliberazione di C.C. n. 38 in data 30.11.2011, esecutiva, per i motivi e le considerazioni in essa deliberazione meglio evidenziati, veniva disposto:

1. Di dare atto che il termine di durata della concessione del servizio per la realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione gas metano per usi civili ed industriali alla Ditta Gas Marsia Carsoli Distribuzione Gas s.r.l., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 23, 4° comma, del D.L. n. 273/05, convertito, con modificazioni, in legge n. 51/2006, è prorogato fino al 31.12.2023, o al termine più breve, nel caso dell'avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis della legge 24.12.2007, n. 159, articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell'art. 15 della legge 20.11.2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall'art. 23 bis D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
2. Di dichiarare la propria disponibilità alla concessione di ulteriore proroga della scadenza, oltre il 2023 e con successivo provvedimento, una volta emanato il decreto del Ministero dell'economia e finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento e comunque per un periodo non superiore al 30/09/2032, data di scadenza del rapporto concessorio principale, nella ipotesi di non avvenuta individuazione del nuovo concessionario ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 2);
3. Di approvare l'aumento del canone concessorio annuale con la applicazione della aliquota pari al 10% del **VRDIoc**, che la concessionaria si è già impegnata a corrispondere con decorrenza 01.01.2011, da corrispondersi per tutta la durata contrattuale;
4. Di dare atto che il concessionario si è altresì impegnato alla corresponsione di un contributo eccezionale una tantum pari ad € 30.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
5. Di ribadire che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ivi inclusa la emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alla possibilità di proroga ed art. 23/4 D.L. sopra citato, il consolidarsi di interpretazioni differenti da quelle alla base del presente atto, ovvero l'avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis della legge 24.12.2007, n. 159, articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell'art. 15 della legge 20.11.2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall'art. 23 bis D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la scadenza della concessione dovrà essere conformemente ridotta

rispetto al nuovo termine concordato del 31.12.2023, senza che la concessionaria possa avere alcunché a pretendere, così come dovrà essere conformemente ridotta qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali dell'assetto normativo generale nel settore dei servizi di cui all'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 159, come pure altri eventi che rendano manifesta l'esigenza di una revisione di qualsiasi tipo (emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alla possibilità di proroga ex art. 23/4 D.L. 273/2005, il consolidarsi di interpretazioni differenti di quelle alla base del presente atto, ecc.);

6. Di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo al Contratto principale n. 539 di Rep. In data 04/04/2000, autorizzando il Responsabile del servizio alla sottoscrizione dello stesso;

Visto altresì l'art. 57, comma 12, del D.L. n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012 che testualmente recita:

“12. per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.”;

Rilevato, peraltro, che la Ditta Gas Marsia Carsoli Distribuzione Gas s.r.l., ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 4, del D.L. 273/05 convertito in L. 51/06, può permanere nel rapporto concessorio fino al 21.09.2024, essendo stati gli impianti realizzati con i finanziamenti ex L.R. n. 25/95 e Legge Bersani 266/1997, ed avendo il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveduto ad inviare al Comune di Carsoli ed al Concessionario, con nota Prot. n. 75713 del 27.12.2012, il Decreto Finale di finanziamento n. 74147 del 21.09.2012;

Considerato conseguentemente necessario riapprovare lo schema di atto aggiuntivo al contratto principale, adeguando tra l'altro lo stesso sulla base dell'intervenuto decreto finale di finanziamento, ferme restando le altre condizioni;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo al Contratto principale n. 539 di Rep. In data 04/04/2000, integralmente sostitutivo di quello allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.11.2011, autorizzando il Responsabile del servizio alla sottoscrizione dello stesso,
3. di dare atto, per i motivi e le considerazioni espressi in narrativa, nonché per quelli di cui alla deliberazione di C.C. n. 38 in data 30.11.2011, che qui si intende espressamente richiamata, che il termine di durata della concessione del servizio per la realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione gas metano per usi civili ed industriali alla Ditta Gas Marsia Carsoli Distribuzione Gas s.r.l., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 23, 4° comma, del D.L. n. 273/05, convertito, con modificazioni, in legge n. 51/2006, è prorogato fino al 21.09.2024 o al termine più breve, nel caso dell'avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis della legge 24.12.2007, n. 159, articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell'art. 15 della legge 20.11.2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del

D.L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall'art. 23 bis D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

4. Di confermare l'aumento del canone concessorio annuale con la applicazione della aliquota pari al 10% del **VRDIoc**, che la concessionaria si è già impegnata a corrispondere con decorrenza 01.01.2011, da corrispondersi per tutta la durata contrattuale;
5. Di dare atto che il concessionario si è altresì impegnato alla corresponsione di un contributo eccezionale una tantum pari ad € 30.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
6. Di ribadire che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ivi inclusa la emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alla possibilità di proroga ed art. 23/4 D.L. sopra citato, il consolidarsi di interpretazioni differenti da quelle alla base del presente atto, ovvero l'avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis della legge 24.12.2007, n. 159, articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell'art. 15 della legge 20.11.2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall'art. 23 bis D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la scadenza della concessione dovrà essere conformemente ridotta rispetto al nuovo termine concordato del 21.09.2024, senza che la concessionaria possa avere alcunché a pretendere, così come dovrà essere conformemente ridotta qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali dell'assetto normativo generale nel settore dei servizi di cui all'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 159, come pure altri eventi che rendano manifesta l'esigenza di una revisione di qualsiasi tipo (emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alla possibilità di proroga ex art. 23/4 D.L. 273/2005, il consolidarsi di interpretazioni differenti di quelle alla base del presente atto, ecc.);
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.L. n. 267/2000.

#### **PARERI ART. 49 T.U.**

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Quinto D'Andrea

---

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

**COMUNE DI CARSOLI**  
**L'AQUILA**

**Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: Contratto aggiuntivo al rapporto principale di cui agli atti rep. N. 539 del 04 Aprile 2000 aventi ad oggetto la REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI, affidato in rapporto di concessione alla Società Marsia Distribuzione Gas S.r.l.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila-----, il giorno ....., in  
....., nel ....., in Via  
....., nella Segreteria Generale, dinanzi a me  
....., autorizzata a rogare atti nell'interesse del Comune , a  
norma dell'art. 97 del D.Lgvo 267/2000,

**SI COSTITUISCONO:**

- Il Sig. ...., nato a ..... il .....,  
residente in -----, via ----- C.F. \_\_\_\_\_il quale  
interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
del Comune di Carsoli , con sede in Carsoli, Piazza della Libertà 1, P.Iva e C.F.  
00217280668, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio  
Tecnico del Comune stesso (di seguito denominato "Soggetto concedente ");

- Dall'altra parte il Sig. \_\_\_\_\_, nato a ----- il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale \_\_\_\_\_ della Marsia Distribuzione Gas già Gas Marsia Carsoli S.r.l. (in seguito ad atto di fusione del 13/07/2005 per mani del Notaio Antonio Mastroberardino, rep. 154965, racc. 33598 e registrato a Pescara il 21/07/2005) con sede legale in Aielli in Via Vestina Sarentina 49+590 SS BIS (codice fiscale 01667290660) iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dell'Aquila al numero 01667290660 – REA n. 111274, come da certificato di vigenza rilasciato dalla predetta in data ..... con n. .... in copia agli atti del Comune di Carsoli (di seguito denominato “concessionario”).

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale e poteri di firma io, ufficiale rogante, sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto al quale  
**PREMETTONO:**

1. Che con contratto a rogito del Segretario Comunale del Comune di Carsoli Dott- Mario Surrenti del 04 Aprile 2000 Rep. N. 539 e successivi atti conseguenti è stata stipulata la concessione della costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas metano per usi civili, artigianali ed industriali, tra il Comune di Carsoli e il Conscoop quale mandataria dell'ATI Conscoop-ALMACIS srl- Lino Mascitti & figli ora Marsia Distribuzione Gas S.r.l. con sede legale in Aielli in Via Vestina Sarentina 49+590 SS BIS
2. Che la validità della richiamata concessione contratto, all'art. 5 del contratto rep. 539 sopra richiamato, è fissata in anni 25 (venticinque), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio dell'esercizio nell'ambito della rete di primo impianto, accertato dal concedente e quindi verbalizzato

dalle parti.

3. Che, conseguentemente, la scadenza della richiamata concessione contratto è fissata al 30 aprile 2027;
4. Che la predetta concessione ha beneficiato dei contributi di cui alla L.R. 25/95, e della legge n. 266/97 (denominata legge Bersani);
5. Che dapprima con l'entrata in vigore del D.Lgs 164/00 e, quindi, con l'entrata in vigore della Legge 23/8/2004, n. 239, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs 164/00, nonché della L. n. 222/07 come modificata dalla L. 244/07, il settore della distribuzione del gas ha subito profonde modificazioni tra le quali da un lato la riduzione "*ex lege*" dei termini di scadenza contrattualmente sanciti nei rapporti concessori in essere, e dall'altro l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti alterazioni degli equilibri contrattuali in corso a tutto pregiudizio dei concessionari;
6. Che a tale situazione di pregiudizio ha tentato, sia pure parzialmente, di porre rimedio il legislatore con il D.L. n. 273/05, convertito in legge n. 51/06, e meglio noto come Decreto Milleproroghe, il cui art. 23, comma 4, con norma di carattere generale e finalizzata a tutelare precipuamente proprio i titolari degli affidamenti a suo tempo assistiti da finanziamenti pubblici a sostegno della metanizzazione ed ha disposto che i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale, assistiti da finanziamenti pubblici a sostegno della metanizzazione, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data

di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento;

7. Che, in effetti, il servizio in oggetto (gestito dalla Marsia Distribuzione Gas), affidato a mezzo gara, ha beneficiato dei finanziamenti della L.R. n. 25/95, e della Legge n. 266/97, sicchè trovano pacifica applicazione le disposizioni del citato art. 23 – comma 4 – del D.L. n. 273/05 che testualmente recita: *“I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell’art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell’art.9 della legge 7 agosto 1997, n.266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione delle risultanze finali dell’intervento”*;
8. Che, a fronte dei mutamenti avvenuti negli ultimi anni nella legislazione di settore si rende necessario addivenire alla stipula di un atto aggiuntivo avente la funzione di regolamentare con chiarezza i rapporti in essere, anche allo scopo di evitare il rischio di fraintendimenti sulle reali condizioni giuridiche del rapporto e consequenziali costosi contenziosi;
9. che, dunque, fermo restando il diritto della concessionaria, ai sensi dell’art. 15, comma 9, D. Lgs. n. 164/2000, a permanere nel rapporto concessorio fino al 31.12.2012, per essere avvenuto l’affidamento originario tramite gara, l’Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, come modificata ed integrata con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è venuta nella determinazione di prorogare il rapporto concessorio con Marsia Distribuzione Gas s.r.l. ai sensi dell’art. 23,

comma 4 del D.L. 273/05 convertito in L. 51/06, essendo stati gli impianti realizzati con i finanziamenti ex L.R. n. 25/95 e Legge Bersani 266/97 ed essendo stato emanato il decreto ministeriale n. 74147 in data 21.09.2012 di approvazione delle risultanze finali dell'intervento, fino al 21.09.2024, o al termine più breve, e senza che il concessionario possa avere alcunché a pretendere, nel caso dell'avvenuta individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis della legge 24.12.2007, n. 159, articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell'art. 15 della legge 20.11.2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall'art. 23 bis D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133,

10. che la scadenza della concessione dovrà essere conformemente ridotta altresì per qualsivoglia altra ragione, ivi inclusa la emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alla possibilità di proroga ex art. 23/4 D.L. 273/2005, il consolidarsi di interpretazioni differenti di quelle alla base del presente atto, senza che il concessionario possa avere alcunché a pretendere, così come dovrà essere conformemente ridotta qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali dell'assetto normativo generale nel settore dei servizi di cui all'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 159, nonché altri eventi che rendano manifesta l'esigenza di una revisione di qualsiasi tipo;

11. Che, il concessionario si è reso disponibile a corrispondere il canone concessorio, come previsto dall'art. 46 bis, comma 3, della legge 222/07 e s.m.i., di conversione, con modificazioni del D.L. n. 159/2007, nonché a corrispondere un contributo eccezionale "una tantum" pari ad € 30.000,00 per

ciascuno degli anni 2011 e 2012;

12. Che il canone concessorio, in sostituzione della vecchia metodologia di calcolo, passerà, con decorrenza 01.01.2011, al 10% del valore annuale del VRDloc (valore €/pdr determinato con delibera Autoità per l'energia elettrica ed il gas) da pagare in due soluzioni al 30/06 e al 31/12, in base all'ultimo VRDloc conosciuto, salvo conguaglio da effettuarsi entro 90gg dalla conoscenza del VRDloc di competenza dell'anno;
13. Che tutte le somme spettanti al Concessionario uscente, saranno poste a carico del Concessionario subentrante, sia per quanto riguarda il valore residuo delle reti che gli oneri concessori legati alla precedente concessione;
14. Che con la stessa deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Amministrazione Comunale ha approvato l'aumento del canone annuale di concessione pari al 10% del VRDloc, ed ha preso atto dell'impegno del concessionario a corrispondere un contributo eccezionale una tantum pari ad € 30.000,00 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
15. Che l'aumento del canone di concessione, è elemento essenziale con valenza di clausola risoluta espressa dell'intero accordo aggiuntivo, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del codice Civile;

Tutto ciò premesso tra le parti

come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che comunque dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente agli atti amministrativi e tecnici richiamati, convengono e stipulano:

#### ART. 1

Il presente contratto, tra il Comune concedente ed il Concessionario, è aggiuntivo

rispetto agli atti intercorsi tra le parti, a rogito del Segretario Comunale del Comune di Carsoli Dott. Mario Surrenti del 04 Aprile 2000 Rep. N. 539 e successivi atti conseguenti, ed ha contenuto confermativo, per le clausole non modificate, nonché è volto a regolamentare con chiarezza i rapporti in essere soprattutto quanto alla durata della concessione ed alla valorizzazione residua degli investimenti, allo scadere della stessa. Con tale accordo si intendono abrogate tutte le clausole relative al contratto originario in cui il concedente veniva considerato anche nella sua veste di venditore del gas a titolo esemplificativo e non esaustivo: Art 8(Caratteristiche del gas); art 10 Tariffe del gas (che rimarrà valido solo per la parte relativa alla distribuzione); art12 (pagamento del gas consumato);

#### ART. 2

16. Le parti convengono, in relazione a tutte le precisazioni ed argomentazioni in premessa riportate, che il rapporto concessorio in essere e di cui all'oggetto, già disciplinato oltre che dal presente contratto aggiuntivo anche dal contratto principale rep. n. 539 del 04/04/2000, andrà a scadere il 21.09.2024 (dodicesimo anno dalla data del Decreto Ministero Finanze n. 74147 del 21.09.2012) o al termine più breve, e senza che il concessionario possa avere alcunché a pretendere, nel caso dell'avvenuta individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis della legge 24.12.2007, n. 159, articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell'art. 15 della legge 20.11.2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall'art. 23 bis D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

17. La scadenza della concessione dovrà essere conformemente ridotta altresì per qualsivoglia altra ragione, ivi inclusa la emanazione di provvedimenti

legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alla possibilità di proroga ex art. 23/4 D.L. 273/2005, il consolidarsi di interpretazioni differenti di quelle alla base del presente atto, senza che la concessionaria possa avere alcunché a pretendere, così come dovrà essere conformemente ridotta qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali dell'assetto normativo generale nel settore dei servizi di cui all'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 159, nonché altri eventi che rendano manifesta l'esigenza di una revisione di qualsiasi tipo;

#### ART. 3

18. Il Concessionario si assume l'impegno, a corrispondere il nuovo canone concessorio, come determinato al punto 12. delle premesse, e per tutta la durata contrattuale, da pagare in due soluzioni al 30/06 e al 31/12, nonché la somma pattuita una tantum di cui al punto 14. delle premesse da corrispondere per € 30.000,00 entro il termine del 31.12.2012. L'eventuale inadempimento del concessionario, costituisce inadempimento grave con applicazione dell'ipotesi di risoluzione di cui agli articoli 1456 e 1457 del Codice Civile.

Il Comune concedente ed il Concessionario stabiliscono che alla scadenza della concessione, tutti gli impianti e le opere a quel momento esistenti sul territorio comunale e realizzate con oneri a carico del concessionario, saranno soggetti a devoluzione onerosa, ai sensi dell'art. 14 comma 8 D.Lgs. n. 164/00.

In tal senso risulta, ex lege e per volontà delle parti, sostituito il criterio di stima indicato nella convenzione Rep. n. 539 del 04/04/2000, recepito col presente contratto aggiuntivo.

#### ART. 4

Il Comune concedente ed il Concessionario stabiliscono, altresì:

- che alla scadenza della concessione, nel termine ridefinito dal presente atto o nel termine più breve ai sensi di quanto disposto dai punti 16. e 17. del precedente art. 2, l'indennizzo spettante alla Marsia Distribuzione Gas. S.r.l. in qualità di gestore uscente dovrà essere corrisposto dal gestore subentrante;
- che, alla scadenza della concessione, la concessionaria avrà diritto ad esercitare la ritenzione dell'impianto fino all'integrale pagamento, da parte del gestore subentrante.

#### ART. 5

Tutti gli oneri economici, nessuno escluso, per la stipula, registrazione, bolli ed accessi, conseguenti il presente atto, sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa alcuna.

Il valore del presente contratto viene dalle parti stimato e dichiarato, ai soli effetti fiscali, in € 651.881,00;

Le parti, inoltre, ai fini fiscali dichiarano che le prestazioni di cui alla presente concessione sono soggette a pagamenti I.V.A. per cui è richiesta la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 38 del DPR 634/72.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e, costituito da n. (.....) facciate di carta resa legale con l'apposizione dei bolli di legge oltre alla presente contenente le sottoscrizioni del presente contratto viene data lettura alle parti che lo confermano in quanto totalmente corrispondente alla loro volontà e, come segue, per ogni foglio, oltre a quest'ultimo, con me lo sottoscrivono.

Per il COMUNE DI CARSOLI

Per IL CONCESSIONARIO

Il Responsabile

Marsia Distribuzione Gas

(Dott.....)

(Dott.....)

L'UFFICIALE ROGANTE

Il Segretario Comunale

(Dott. ....)

Per espressa approvazione dell'art. 3, dell'art. 17, dell'art. 18 e dell'art. 21 ai sensi del Cod. Civ., le parti sottoscrivono come segue:

Per il COMUNE DI CARSOLI

Per IL CONCESSIONARIO

Il Responsabile

Marsia Distribuzione Gas

(Dott.....)

(Dott.....)

L'UFFICIALE ROGANTE

Il Segretario Comunale

(Dott. ....)

**“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE. RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE.-.-”**,

che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la rettifica in premessa riportata;

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 10

Astenuti: n. 1 (Consigliere Prosperi)

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n. 1 (Consigliere Lugini)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to: Dott. Carlo Nusca

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 11.12.2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)
- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 11.12.2012

Il Segretario Comunale  
Dott. ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva il giorno .....decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale

.....